

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

Dipartimento delle Autonomie Locali

Servizio 3° “Coordinamento dell'attività di vigilanza e controllo sugli enti locali”

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1956, n. 977 recante “*Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di enti locali*”;

VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli Enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 24 della predetta legge;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la l.r. 26.08.92, n.7, con particolare riguardo all'art. 19 che prevede espressamente l'intervento sostitutivo dell'Assessorato regionale degli Enti Locali (ora Assessorato delle AA.LL. e della F.P.) nell'ipotesi di omissione degli atti ivi elencati onerando il Segretario Comunale di dare tempestiva comunicazione all'Assessorato;

VISTO il D.D.G. n. 30 del 13/02/2024 relativo alla composizione dell'Ufficio Ispettivo del Dipartimento regionale delle Autonomie Locali;

VISTO il D.P.Reg. n. 777/Area I S.G. del 15/11/2022 con il quale è stato costituito il Governo della Regione e l'On.le Andrea Barbaro Messina è stato preposto all'Assessorato Regionale delle autonomie Locali e della Funzione Pubblica;

PRESO ATTO che con nota, prot. n.10207 del 12/11/2024 assunta in pari data al prot. n.18436, il Segretario Generale a scavalco del comune di **Nissoria**, come previsto dall'art. 19, comma 7, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, nell'evidenziare alcuni argomenti su cui il Consiglio Comunale dovrebbe essere chiamato a deliberare e che la mancata adozione dei relativi atti deliberativi potrebbe anche causare pregiudizi e responsabilità di natura contabile, ha comunicato “*la gravissima situazione in cui attualmente versa il Consiglio Comunale inoperante da diverso tempo*” allegando, all'uopo, due note a firma del Sindaco, prot. n. 9223 e 9682, rispettivamente, del 9/10 e 24/10/24 chiedendo, contestualmente, l'intervento sostitutivo di questo Assessorato;

PRESO ATTO che con la nota, prot. n. 9223 del 9/10/24, trasmessa anche a questo Dipartimento e assunta al prot. n. 16254 il 10/10/2024, avente per oggetto “*Ulteriore reitera di richiesta e diffida per la convocazione del Consiglio Comunale*” il Sindaco, nel richiamare la precedente richiesta di convocazione del Consiglio Comunale, prot. n. 8482 del 16/09/2024, ha sollecitato il consigliere anziano n.q. di Presidente provvisorio del C.C., in quanto il medesimo già dimissionario dalla carica di Presidente del C.C. dal 29/07/2024, a convocare l'Organo consiliare;

PRESO ATTO che con successiva nota, prot. n. 9682 del 24/10/2024, assunta al prot. n. 17220 di questo Dipartimento il 25/10/2024, il Sindaco ha rappresentato :

- la problematica situazione venutasi a creare nel comune in seguito alle dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio Comunale, formalizzate dallo stesso e che risulta, altresì, vacante anche la figura del vice Presidente del Consiglio Comunale, che da tempo ha rassegnato le sue dimissioni;

- che il “consigliere anziano” n.q. di Presidente provvisorio del Consiglio Comunale, è stato più volte diffidato a convocare il Consiglio Comunale, oltre che per l'elezione delle figure istituzionali vacanti, anche per la trattazione di argomenti rilevanti per il regolare svolgimento dell'attività amministrativa dell'Ente;

PRESO ATTO che a fronte delle richieste del Sindaco il predetto consigliere anziano con le note, prot. n° 9445 del 16/10/2024 e n°10077 del 08/11/2024 ha comunicato *“di non poter svolgere le funzioni connesse alla sua qualità di “consigliere anziano” per un arco temporale indefinito e per imprecisati asseriti impegni lavorativi;*

VISTA la diffida assessoriale, prot. n. 18681 del 18/11/2024, con la quale il “consigliere anziano” n.q. di Presidente provvisorio del Consiglio Comunale, per le motivazioni e considerazioni ivi contenute, è stato diffidato dal Servizio Ispettivo a convocare entro il termine massimo di giorni tre dalla ricezione, il consiglio comunale con all’ordine del giorno l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale e del Vice Presidente con l’avvertenza che l’eventuale inerzia da parte sua, in ordine al suddetto adempimento, avrebbe comportato la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell’art. 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, con onere a carico dell’amministrazione interessata;

PRESO ATTO che con pec del 19/11/2024, acquisita al prot. di questo Dipartimento al n. 18788 il 20/11/2024 il consigliere anziano per preferenze individuali, sig. Rosario Patti, ha inteso fornire alcune precisazioni in merito alle comunicazioni inviate dal Segretario Generale e dal Sindaco;

PRESO ATTO che con nota, prot. n. 10559 del 22/11/2024, acquisita in pari data al prot.n. 18976, il Segretario Generale, nel richiamare i termini assegnati con la diffida prot. n. 18681 del 18/11/2024 al consigliere anziano, ha comunicato che *“alla data odierna, detta convocazione non è stata disposta”;*

PRESO ATTO, pertanto, che entro il termine assegnato con la predetta diffida il consigliere anziano per preferenze individuali n.q. di Presidente del Consiglio Comunale risulta inadempiente, non avendo proceduto alla convocazione del consiglio comunale con all’ordine del giorno l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale e del Vice Presidente;

RILEVATO che, l'obbligatorietà dell'atto in questione deriva da quanto previsto dal comma 7 dell'art. 19 della l.r. 26.08.92, n.7;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di esperire il conseguente intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 24 della citata l.r. n.44/1991, con la nomina di un Commissario ad acta che curi gli adempimenti omessi dall’ente suddetto, incaricando un componente del Servizio Ispettivo del Dipartimento regionale delle Autonomie Locali;

VISTO il decreto dell’Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica n.40 dell’8.6.2012 di determinazione delle indennità di carica e di responsabilità spettante ai commissari ad acta insediatisi presso gli enti locali;

RITENUTO pertanto di dovere nominare un commissario ad acta al fine di provvedere, in via sostitutiva, agli adempimenti in questione presso il Comune di **Nissoria**;

D E C R E T A

Art. 1) - Per quanto in premessa specificato che deve intendersi integralmente richiamato e trascritto, ai sensi degli articoli 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e 19 della l.r. 26.08.92, n.7, il Sig./dott. PETRALIA GIUSEPPE

componente dell'Ufficio ispettivo del Dipartimento regionale delle Autonomie Locali è nominato Commissario ad acta presso il comune di **Nissoria (EN)** al fine di provvedere, in via sostitutiva, agli adempimenti in premessa specificati.

Lo stesso avrà cura di inserire, nell’avviso di convocazione, da notificare a tutti i consiglieri comunali, la seguente avvertenza: *“ la mancata elezione del Presidente e del Vice Presidente - nella seduta all’uopo disposta – determinerà l’avvio del procedimento ai fini dell’applicazione dell’art. 54 della Legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, che prevede lo scioglimento del consiglio quando*

violi obblighi imposti dalla legge, debitamente accertate e contestate, le quali dimostrino la irregolarità del funzionamento” .

Art. 2 - E' fatto obbligo all'Ente di mettere a disposizione del Commissario ad acta il personale, gli atti e la documentazione necessaria per l'esercizio delle funzioni sostitutive.

Art. 3 - Al commissario è dovuta l'indennità di carica e di responsabilità determinata con decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica n. 40 dell'8 giugno 2012 ed il rimborso delle spese sostenute, con le modalità e nella misura di cui alla vigente normativa, il cui onere complessivo è posto a carico dell'ente inadempiente; quest' ultimo è tenuto ad attivare, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, l'azione di rivalsa a carico dei soggetti eventualmente responsabili. L'indennità ed i rimborsi sopracitati dovranno essere liquidati e pagati al commissario ad acta, nel termine di giorni 30 dalla presentazione della relativa richiesta.

Art. 4 - Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Sito del Dipartimento ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5 - Avverso il presente provvedimento i soggetti legittimati potranno presentare ricorso, entro 60 giorni, avanti al T.A.R. Sicilia - Palermo o, alternativamente, entro 120 giorni avanti al Presidente della Regione Siciliana.

Palermo, 02/12/2024

L'Assessore
On.le dott. Andrea Barbaro Messina